

AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE E DEI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO LOCALIZZATI NELLA ZONA FRANCA URBANA (ZFU)

ZONA FRANCA URBANA (ZFU)

La Zona Franca Urbana comprende i Comuni delle Regioni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, individuati dagli allegati 1,2 e 2 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229.

RISORSE DISPONIBILI

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a **€ 141.700.000,00**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA VALUTATIVA

Le istanze potranno essere presentate a partire **dalle ore 12:00 del 18 giugno 2019 e sino alle ore 12:00 del 18 luglio 2019.**

Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

- a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell'ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
- b) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all'interno della ZFU, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

N.B.

Restano esclusi dalla presenta agevolazione:

- i soggetti che svolgono un'attività appartenente alla categoria "F" della codifica ATECO 2007;
- i soggetti che hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all'art.46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017:

- esenzione delle imposte sui redditi;
- esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

- esenzione dell'imposta municipale propria;
- esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Per i soggetti di cui alla lettera a): le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Per i soggetti di cui alla lettera b): le agevolazioni sono riconosciute per il periodo d'imposta relativo all'avvio dell'attività nella medesima ZFU e per i periodi successivi, che non potranno comunque eccedere l'annualità 2020.

INTENSITA' DELLE AGEVOLAZIONI

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di € 200.000,00, ovvero:

- nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, fino a € 100.000,00;
- nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo fino a € 20.000,00, ovvero € 25.000,00 qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall'art. 3 del regolamento 1408/2013.

REGOLE DI CUMULO

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013.